

II. L'Imposta del Campatico suddetto viene accordata da pagarsi a comodo de' Possessori pur troppo aggravati dalle passate Imposte in due eguali Rate, cioè la prima col Don di Soldi uno, e piccoli sei sopra ogni Campo entro il periodo di giorni dieci dal giorno della pubblicazione del presente; e la seconda col Don stesso entro li primi dieci giorni di Agosto prossimo venturo.

III. Tutti quelli, che non verificheranno li pagamenti suddetti tanto nella prima, che nella seconda Rata entro il periodo di tempo sopra dichiarato, non conseguiranno più un tal beneficio; ma dovranno pagare il loro intero debito senza il Don medesimo, quando pure il pagamento del loro incombenente debito venga effettuato entro li successivi primi giorni dieci, mentre spirato anco questo secondo periodo, a cui vengono abilitati senza pena, caderanno immediatamente nella Pena del 10. per 100. sopra l'intero loro dovuto pagamento.

IV. Spirato il detto secondo termine, quelli che si troveranno ancor in difetto in tutto, od in parte, s'intenderanno soggetti immediatamente all'Esecuzioni Reali, a senso del Decreto permissivo della presente Imposta Fondiale.

V. Rimosso qualunque pretesto in contrario, i pagamenti tutti sopra espressi ne' tempi, modi, e forme sopra dichiarate, do-